Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 settembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1962, n. 2100.

Istituzione della Sezione « Disegno di architettura » e della Sezione, staccata in Sant'Ambrogio di Valpolicella, « Decorazione plastica » e revisione della pianta organica della Scuola d'arte di Verona Pag. 4546

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1203.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, nel comune di Milano. Pag. 4548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1204.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, Confessore e Dottore, in località Caluri del comune di Villafranca di Verona. Pag. 4548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1205.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gennaro V., in rione Antignano del comune di Napoli Pag. 4548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Giovinazzo (Bari). Pag. 4548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1207.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Lorenzo M., in località Sprenna, frazione Serravalle, del comune di Buonconvento (Siena), con la Parrocchia dei Santi Innocenti, in località Piana dell'anzidetto Comune. Pag. 4548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963.

Trasferimento di componenti fra la sezione consultiva e quella giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana Pag. 4548

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del centenario della I Conferenza postale internazionale di Parigi (1863) Pag. 4549

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1963.

Autorizzazione ad istituti ed enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Verona, Brindisi, Lecce, Potenza, Trapani Pag. 4549

ORDINANZA MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Disciplina della importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, ai fini della profilassi dell'afta epizootica Pag. 4550

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notai Pag. 4550

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della seconda cattedra di « Fisica generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli Pag. 4550

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia. Pag. 4550

Vacanza delle cattedre di « Chimica generale ed inorganica » e di « Mineralogia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia. Pag. 4550

Vacanza della cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma. Pag. 4550

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 4551

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . . Pag. 4551

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Montà Portello, con sede in Padova . Pag. 4551

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Valli veronesi e ostigliesi, con sede in Legnago. Pag. 4551

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa parmense, con sede in Parma. Pag. 4551

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Osa e Albenga, con sede in Grosseto Pag. 4551

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Navarolo, con sede in Casalmaggiore. Pag. 4551

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica medio mantovano, con sede in Mantova. Pag. 4551

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di due componenti della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Caltanissetta . . Pag. 4552

Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. Pag. 4552

Ministero della difesa-Esercito: Graduatoria di merito dei vincitori del concorso a sei tenenti in servizio permanente effettivo, ruolo ufficiali chimici farmacisti indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1962 . . . Pag. 4557

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina della Commissione giudicatrice degli aspiranti ai posti di 1ª categoria del concorso a centocinquantasei posti di operaio permanente, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962 . . . . Pag. 4557

Nomina della Commissione giudicatrice degli aspiranti ai posti di 2ª categoria del concorso a centocinquantasei posti di operaio permanente, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962 . . . . Pag. 4557

Nomina della Commissione giudicatrice degli aspiranti ai posti di 3ª e 4ª categoria del concorso a centocinquantasei posti di operaio permanente, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962 . . . . Pag. 4558

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova . . . . Pag. 4558

Ministero dei lavori pubblici - Azienda autonoma delle strade: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade . . . . Pag. 4558

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 4559

Ufficio veterinario provinciale di Bergamo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del macello mercato di Bergamo. Pag. 4559

Ufficio veterinario provinciale di Matera: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera . . . . . . Pag. 4559

Ufficio veterinario provinciale di Sassari: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari . Pag. 4560

Ufficio medico provinciale di Nuoro:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro. Pag. 4560

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro . . . . Pag. 4560

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 17 SETTEMBRE 1963:

LEGGE 21 agosto 1963, n. **1208**.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGE 20 agosto 1963, n. **1209**.

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1962, n. **2100**.

Istituzione della Sezione « Disegno di architettura » e della Sezione, staccata in Sant'Ambrogio di Valpolicella, « Decorazione plastica » e revisione della pianta organica della Scuola d'arte di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 sono istituite presso la Scuola d'arte di Verona la Sezione « Disegno di architettura » e la Sezione, staccata in Sant'Ambrogio di Valpolicella, « Decorazione plastica ». A decorrere dalla stessa data la pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, è sostituita con quella allegata al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 35.024.000 graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1963

Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 31. — VILLA

Pianta organica della Scuola d'arte di Verona

A) Sezioni in Verona Arte del legno; Disegno di architettura

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità, scienze naturali	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
10. Insegnante di disegno di architettura, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Segretario economo	1	—	—
16. Applicato di segreteria .	1	1	—
17. Bidelli	3	—	—

Segue Scuola d'arte di Verona

B) Sezione staccata in Sant'Ambrogio di Valpolicella Decorazione plastica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1 Insegnante di religione	—	1	—
2 Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
3 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
4 Insegnante di matematica, fisica, contabilità, scienze naturali	1	—	In tutte le classi
5 Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
6 Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
7 Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
8 Insegnante di decorazione plastica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
9 Insegnante di tecnologia	—	1	—
10 Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra	1	—	In tutte le classi
11 Insegnante d'arte applicata per la formatura e lo stucco	1	—	In tutte le classi
12 Applicato di segreteria	1	—	—
13 Bidelli	3	—	—

N B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1203.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, nel comune di Milano.

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 5 marzo 1962, integrato con dichiarazione del 29 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1204.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, Confessore e Dottore, in località Caluri del comune di Villafranca di Verona.

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 12 aprile 1962, integrato con dichiarazione del 20 marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, Confessore e Dottore, in località Caluri del comune di Villafranca di Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1205.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gennaro V., in rione Antignano del comune di Napoli.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 1° febbraio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gennaro V., in rione Antignano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Giovinazzo (Bari).

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi in data 8 luglio 1958, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 12 e 14 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Giovinazzo (Bari), e all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1207.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Lorenzo M., in località Sprenna, frazione Serravalle, del comune di Buonconvento (Siena), con la Parrocchia dei Santi Innocenti, in località Piana dell'anzidetto Comune.

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena, in data 1° novembre 1962, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Lorenzo M., in località Sprenna, frazione Serravalle, del comune di Buonconvento (Siena), con la Parrocchia dei Santi Innocenti, in località Piana dell'anzidetto Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963.

Trasferimento di componenti fra la sezione consultiva e quella giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 146, relativo alla nomina, per il quadriennio 6 novembre 1960-5 novembre 1964, dei componenti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, su designazione di quella Giunta regionale;

Vista la lettera n. 22080/SG del 21 maggio 1963 del presidente della Regione siciliana;

Vista la delibera del 14 maggio 1963 della Giunta regionale siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Sanfrancesco, componente supplente della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, è trasferito, col suo consenso, alla sezione consultiva del citato Consiglio in qualità di esperto titolare.

Art. 2.

Il prof. avv. Pompeo Corso, esperto titolare della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, è trasferito, col suo consenso, alla sezione giurisdizionale del citato Consiglio in qualità di componente supplente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 1. — CESSARI

(8078)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del centenario della I Conferenza postale internazionale di Parigi (1863).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 407, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del centenario della I Conferenza postale internazionale di Parigi (1863);

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel taglio da L. 70, è stampato in rotocalco, su carta bianca liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle.

Formato carta mm. 40 x 24; formato stampa: mm. 37 x 21; dentellatura: 14; colori: blu e verde.

La vignetta poggia sul lato lungo del formato. E' inquadrata da una fascia da cui emergono in negativo, le leggende: « PARIGI 1863 PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE » e « POSTE ITALIANE ».

Nell'interno presenta, a sinistra, un frammento di francobollo nel quale è impresso il corno di posta sovrastato da un'aurora dove sorgono le iniziali « UPU »; a destra v'è il globo terraqueo. Il valore è posto nell'interno, a destra in alto.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purché non sciupato, né perforato, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Registro n. 33 Uff. risc. poste e telec. foglio n. 50. — ANSALONE

(8035)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1963.

Autorizzazione ad istituti ed enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Verona, Brindisi, Lecce, Potenza, Trapani.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche *verificatesi durante il semestre gennaio-giugno 1963* nelle Provincie sotto indicate rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 1 della citata legge:

Alessandria, limitatamente al territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Cerrina, Gabiano, Gavi, Mombello Monferrato, Murisengo, Odalengo Grande, Serravalle Scrivia, Villamiroglio;

Asti, limitatamente al territorio dei comuni di Agliano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Castagnole Lanze, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Celle Enomondo, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Cunico, Frinco, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Moasca, Monale, Moncalvo, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Piovà Massaia, Portacomaro, Robella, San Damiano d'Asti, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Settime, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio;

Cuneo, limitatamente al territorio dei comuni di Bossolasco, Castiglione Tinella, Castigliole Saluzzo, Dogliani, Farigliano, Lequio Tanaro, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Piozzo, Salmour, Somano, Trezzo Tinella;

Torino, limitatamente al territorio dei comuni di Baldissero Torinese, Brozolo, Chieri, La Loggia, Moncalieri, Pino Torinese;

Verona, limitatamente al territorio dei comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, San Bonifacio, Soave;

Brindisi, limitatamente al territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapico, Cisternino, San Vito dei Normanni, Villa Castelli;

Lecce, limitatamente al territorio dei comuni di Aradeo, Cannole, Cutrofiano, Guagnano;

Potenza, limitatamente al territorio dei comuni di Genzano di Lucania, Lavello, Oppido Lucano, Rapolla, Ruoti, Tolve, Venosa;

Trapani, limitatamente al territorio dei comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Paparella San Marco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, San Vito lo Capo, Trapani, Vita;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il semestre gennaio-giugno 1963.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1963

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8079)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Disciplina della importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 aprile 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 16 aprile 1963, con la quale fu consentita l'importazione dei ruminanti e dei suidi, nonchè delle relative carni dalla Repubblica Federale Tedesca, limitatamente ad alcuni Stati;

Vista l'attestazione del Governo della predetta Repubblica secondo la quale anche lo Stato di Hessen e i distretti di Aurich e di Stade di quello di Niedersachsen, sono indenni di afta epizootica da oltre sessanta giorni;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti e delle relative carni allo stato fresco, refrigerato o congelato è consentita alle condizioni della ordinanza 10 aprile 1963, citata nelle premesse, anche dallo Stato di Hessen e dai distretti di Aurich e di Stade di quello di Niedersachsen.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(8159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 settembre 1963, è revocato il decreto ministeriale 11 maggio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Franco Bruno nel comune di Milano, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Lecce.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1963, è revocato il decreto ministeriale 19 luglio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Capodacqua Mario nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Nardò, distretto notarile di Lecce.

(8162)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Fisica generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di « Fisica generale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8196)

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Diritto penale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8197)

Vacanza delle cattedre di « Chimica generale ed inorganica » e di « Mineralogia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, sono vacanti le cattedra di « Chimica generale ed inorganica » e di « Mineralogia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8198)

Vacanza della cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « Economia politica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1963, il comune di Avola (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8184)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1963, il comune di Adrano (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8185).

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1963, il comune di Gela (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8186)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1963, il comune di Molfetta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8187)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1963, il comune di Ostra (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.205.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8188)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Montà Portello, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11584, in data 7 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Montà Portello, con sede in Padova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 13 maggio 1963.

(8135)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Valli veronesi e ostigliesi, con sede in Legnago

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11668, in data 7 settembre 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Veronesi e ostigliesi, con sede in Legnago, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 15 giugno 1963.

(8136)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa parmense, con sede in Parma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11583/11665, in data 7 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa parmense, con sede in Parma, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 giugno 1963.

(8137)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Osa e Albenga, con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11808, in data 7 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Osa e Albegna, con sede in Grosseto deliberato dal Consiglio dei delegati in data 8 giugno 1963.

(8138)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Navarolo, con sede in Casalmaggiore

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11375, in data 7 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Navarolo, con sede in Casalmaggiore, deliberato dal Consiglio dei delegati, in data 26 maggio 1963.

(8139)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica medio mantovano, con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11632, in data 6 settembre 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del medio mantovano, con sede in Mantova deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 7 giugno 1963.

(8140)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore per l'anno 1963;

Letta la nota 17 luglio 1963, n. 1557, del presidente della Corte di appello di Caltanissetta, con la quale si propone che — in sostituzione del componente supplente prof. Vincenzo Cassi, dimissionario, e del componente effettivo avv. Ferdinando Trigona, deceduto — siano nominati rispettivamente il prof. Bianca Cesare, e l'avv. Francesco Spataro, iscritto dal 7 aprile 1930 nell'Albo degli avvocati di Caltanissetta e designato dallo stesso Ordine forense;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Letto l'art. 1 n. 5 della legge 23 maggio 1940, n. 254;

Decreta:

Il prof. Bianca Cesare, docente di ruolo di Istituzioni di diritto privato dell'Università degli studi di Catania, e l'avvocato Spataro Francesco del Foro di Caltanissetta, sono nominati rispettivamente componente supplente ed effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta.

Roma, addì 6 agosto 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1963
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 96. — Chirico

(8160)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di ventotto anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di trenta anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono ale altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo dela famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto, *presidente;*

un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente, *membro;*

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, *membro;*

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, *segretario.*

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso chi non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 lu-

glio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 200 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alla Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1963
Registro n. 74 Difesa-Marina, foglio n. 261. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(D. P. 18 luglio 1949, n. 674 - *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile . .	2	—	2
6	Diritto e procedura penale . .	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

È ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessione e occupazioni Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione delle navi e galleggianti Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi Polizia di bordo Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose Il contratto di noleggio Stallie e controstallie Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi Assistenza e salvataggio Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati Il sinistro Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo Del rimorchio La pesca marittima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fondi del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Accentramento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I Ministri I Ministeri Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª - L'Amministrazione autarchica locale Le Regioni La Provincia Il Comune Elementi costitutivi - Fini Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo L'elettorato Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo Composizione Funzioni - Ordinanze e decreti Decreti-legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª — I Soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza, acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia parentela, affinità - Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà Gli organi - Matrimonio Filiazione Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto uso e abitazione Servitù Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto Il contratto: nozione e specie Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale Classificazione dei reati. Elementi del reato Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti Della recidiva Degli atti di polizia giudiziaria Degli atti di istruzione preliminare Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene Nozioni di pena Pene principali e accessorie Concorso di pene Agravanti e discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili Cenni sulla istruzione sommaria e formale Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione e della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1:

a) concetto e importanza dell'economia politica;

b) utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza Del lavoro La divisione del lavoro La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare La terra Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche;

b) L'Italia Configurazione fisica Popolazione Agricoltura e industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa. caratteristiche fisiche I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli Stati europei I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra Scale di riduzione Varie specie di carte Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche I monsoni I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari Stretti e canali principali e loro funzione economica I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia Popolazione Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra Le razze umane Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione Risorse economiche Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200

Al Ministro della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di residente a (1) (provincia di .) via n. . chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 17 settembre 1963.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto nautico di nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .;

di avere conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

li (data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. I caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8099)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso a sei tenenti in servizio permanente effettivo, ruolo ufficiali chimici farmacisti indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1962, registro n. 78, foglio n. 283, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1963, registro n. 38, foglio n. 83, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto col decreto ministerale 25 settembre 1962, citato nelle premesse:

1. Valentini Giuseppe, nato il 1° dicembre 1937 punti 23,56
2. L'Abbate Vincenzo, nato il 12 gennaio 1935 » 22,42
3. Buccheri Carmelo, nato il 16 febbraio 1936 » 21,53

I predetti candidati sono tutti dichiarati vincitori del concorso nell'ordine sopra citato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 9 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1963
Registro n. 57 Difesa-Esercito, foglio n. 307

(8114)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina della Commissione giudicatrice degli aspiranti ai posti di 1ª categoria del concorso a centocinquantasei posti di operaio permanente, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 13 agosto 1962, n. 18287, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1962, registro n. 36, foglio n. 331, con cui è stato indetto un concorso a centocinquantasei posti di operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui trentaquattro di 1ª categoria (operai specializzati);

Considerata l'opportunità di nominare un'apposita Commissione giudicatrice per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti ai posti di 1ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti ai posti di 1ª categoria, di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962, citato nelle premesse, è costituita, a norma dell'art. 7 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

Zaza dott. ing. Giulio, ispettore generale del Genio civile.

Membri:

Martorelli dott. Renato, direttore divisione A. C.;

Vitellozzi dott. ing. Vincenzo, ingegnere capo del Genio civile;

Contento dott. ing. Gennaro, ingegnere capo del Genio civile;

Altamura dott. ing. Vittorio, ingegnere capo del Genio civile.

Segretario:

Prete dott. Arnaldo, consigliere di 1ª classe A. C.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 300.000 (trecentomila) occorrente per il funzionamento della Commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1963
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 326

(8149)

Nomina della Commissione giudicatrice degli aspiranti ai posti di 2ª categoria del concorso a centocinquantasei posti di operaio permanente, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1955, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 13 agosto 1962, n. 18287, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1962, registro n. 36, foglio n. 331, con cui è stato indetto un concorso a centocinquantasei posti di operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui ventisette di 2ª categoria (operai qualificati);

Considerata l'opportunità di nominare un'apposita Commissione giudicatrice per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti ai posti di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento della capacità del grado professionale degli aspiranti ai posti di 2ª categoria di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962, citato nelle premesse, è costituita, a norma dell'art. 7 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

De Cesare dott. Mario, ispettorre generale A. C.

Membri:

Ciarletta dott. ing. Luigi, ingegnere capo del Genio civile;

Contento dott. ing. Gennaro, ingegnere capo del Genio civile;

Cecilia Santamaria dott. ing. Fernando, ingegnere capo del Genio civile;

De Francesco dott. Rosario, direttore di divisione A. C.

Segretario:

Mandracchia dott. Alberto, consigliere di 1ª classe A. C.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 400.000 (quattrocentomila) occorrente per il funzionamento della Commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1963
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 325

(8150)

Nomina della Commissione giudicatrice degli aspiranti ai posti di 3ª e 4ª categoria del concorso a centocinquantasei posti di operaio permanente, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1955, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 13 agosto 1962, n. 18287, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1962, registro n. 36, foglio n. 331, con cui è stato indetto un concorso a centocinquantasei posti di operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici di cui ottantasei di 3ª categoria (operai comuni) e nove di 4ª categoria (operai manovali);

Considerata l'opportunità di nominare un'apposita Commissione giudicatrice per la valutazione dei requisiti attitudinali e dei titoli degli aspiranti ai posti di 3ª e 4ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei requisiti attitudinali e dei titoli degli aspiranti ai posti di 3ª e 4ª categoria, di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1962, citato nelle premesse, è costituita, a norma dell'art. 7 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

Abbati dott. Giovanni, ispettore generale A. C.

Membri:

Turetta dott. Aezio, direttore di divisione A. C.;

Traversa dott. ing. Pierino, ingegnere capo del Genio civile;

De Coro dott. ing. Ettore, ingegnere capo del Genio civile;

Mazzoleni dott. ing. Dante, ingegnere superiore del Genio civile.

Segretario:

Carano rag. Giuseppe, consigliere di 1ª classe A. C.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 700.000 (settecentomila) occorrente per il funzionamento della Commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1963
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 327

(8151)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2378, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 259, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra periti industriali chimici o periti chimici tintori;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 7 ed 8 ottobre 1963, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno.

Roma, addì 9 settembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(8201)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade numeri 3, 4, 5 e 6 del 1963, è pubblicato in data 10 settembre 1963 il decreto ministeriale 1º agosto 1963, n. 12007, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1963, al registro n. 5, foglio n. 259, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1962, n. 11819, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1963.

(8195)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 giugno 1963 riguardante il bando di concorso per titoli ed esami a cinquantasei cattedre di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione artistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 agosto 1963:

pag. 4211 al rigo 24°, prima colonna, prima delle parole « Possono partecipare ai concorsi .....» leggasi *Art. 2.*

pag. 4213 al rigo 65°, prima colonna, prima delle parole « I concorsi a cattedre per materie artistiche .....» leggasi *Art. 8.*

(8193)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del macello mercato di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 401 del 4 marzo 1963, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento del posto a veterinario direttore del macello mercato di Bergamo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dell'Amministrazione comunale interessata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del macello mercato di Bergamo, è costituita come appresso:

Presidente:

Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Membri:

Zanetti dott. Amedeo, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente in clinica medico-veterinaria presso l'Università di Torino;

Ronzoni dott. Benedetto, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Evandro De Petris, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 29 agosto 1963

Il veterinario provinciale: ZANETTI

(8082)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 71 in data 22 gennaio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 376 del 3 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 126 del 13 maggio 1963.

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Latorre Filippo . . . . punti 55,24 su 100
2. Manicone Oronzo . . . . » 55,60 »
3. Lamacchia Antonio . . . . » 52,47 »
4. Montemurro Pietro . . . . » 52,26 »
5. Dimuccio Domenico . . . . » 50,40 »
6. Mascolo Domenico . . . . » 46,83 »
7. Bracciale Francesco . . . . » 46,62 »
8. Bruno Francesco Paolo . . . . . . » 46,47 »
9. Meliota Oronzo . . . . » 46,45 »
10. Ciccarone Antonio . . . . » 44,50 »
11. Buda Carlo Vincenzo . . . . . . » 43,50 »
12. D'Amico Oronzo . . . . » 42,50 »
13. D'Aiuto Ludovico . . . . » 42,00 »
14. Sbrocca Domenico . . . . » 41,15 »
15. Rossetti Pietro Paolo . . . . . . » 40,95 »
16. Caldararo Luigi . . . . » 35,72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Grassano.

Matera, addì 11 settembre 1963

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 71 del 22 gennaio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la condotta veterinaria di Grassano, vacante in provincia di Matera al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 856. di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta:

Il sottoscritto veterinario viene dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa ed assegnato alla condotta di Grassano:

Latorre Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Grassano.

Matera, addì 11 settembre 1963

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(8152)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1124 e n. 1125, in data 14 novembre 1962, con i quali, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1959, bandito con decreto 30 marzo 1960, n. 208;

Visto il proprio decreto n. 689, in data 5 giugno 1963, con il quale sono state portate varianti al decreto di dichiarazione di vincitori nel concorso suddetto;

Ritenuto che i sopracitati decreti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, rispettivamente, il 6 dicembre 1962 e il 22 giugno 1963;

Attesochè il dott. Francesco Marras, decimo classificato nella graduatoria del concorso e dichiarato vincitore della condotta di Alà dei Sardi in sostituzione del dott. Angelino Manconi, ha fatto pervenire in data 9 luglio 1963 regolare dichiarazione di rinuncia alla nomina;

Rilevato che l'undecimo classificato dott. Giovanni Uleri, opportunamente interpellato, con dichiarazione in data 15 luglio 1963 ha rinunciato alla nomina per la condotta di Alà dei Sardi;

che il dott. Giovanni Mele dodicesimo classificato, con dichiarazione in data 18 agosto 1963, ha rinunciato alla nomina per la condotta vacante;

che il dott. Satta Attilio tredicesimo classificato, con dichiarazione in data 6 settembre 1963, ha anch'egli rinunciato alla nomina per la condotta vacante;

che il dott. Rosolino Ragonici quattordicesimo classificato ha richiesto in data 16 luglio 1963, il conferimento della condotta di Alà dei Sardi;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 1° marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rosolino Ragonici è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Alà dei Sardi, in sostituzione del dott. Francesco Marras.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, della Sezione di controllo per gli enti locali, del comune di Alà dei Sardi e di quest'Ufficio.

Sassari, addì 6 settembre 1963

Il veterinario provinciale reggente: PIGA

(8083)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 770 del 16 febbraio 1963, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni della Prefettura di Nuoro, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1962, è così costituita:

Presidente:
Cordova dott. Riccardo, vice prefetto.

Componenti:
Putzu dott. Luigi, medico provinciale;
Manca prof. Serafino, docente in clinica medica;
Martini prof. Domenico, docente in clinica chirurgica;
Pippia dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Landolfi dott. Ugo, funzionario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'Ufficio del medico provinciale via Deffenu, palazzo Camera di commercio, 1° piano.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo Ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 4 settembre 1963

(8115) *Il medico provinciale:* PUTZU

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 770 del 16 febbraio 1963, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni della Prefettura di Nuoro, dell'Ordine provinciale dei medici, del Collegio provinciale delle ostetriche e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1962 è così costituita.

Presidente:
Cordova dott. Riccardo, vice prefetto.

Componenti:
Putzu dott. Luigi, medico provinciale;
Ferraccio prof. Domenico, primario ospedaliero;
Usai dott. Giuseppe, aiuto ospedaliero;
Luzzardi Teresa, ostetrica condotta.

Segretario:
Brancia dott. Giuseppe, funzionario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'Ufficio del medico provinciale via Deffenu, palazzo Camera di commercio, 1° piano.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo Ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 4 settembre 1963

(8116) *Il medico provinciale:* PUTZU

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.